

Unione Montana Valle Varaita

LEGGE REGIONALE N° 24/2007 mod. con L.R. 07/2014 NORME RACCOLTA FUNGHI ANNO 2021

Ai sensi della L.R.n.24/2007 e successive modifiche la raccolta dei funghi è consentita sull'intero territorio della Regione Piemonte previo versamento (ESENTE DA MARCA DA BOLLO) di un titolo alla Unione Montana Valle Varaita.

Il versamento è effettuabile tramite PagoPA, collegandosi al sito dell'Unione Montana nell'apposita sezione: www.unionevallevaraita.it.

CAUSALI VERSAMENTO:

“Titolo anno/i

“Titolo residente anno/i

“Titolo giornaliero

“Titolo settimanale dal giorno..... al

LEGGE REGIONALE N° 24/2007

	COSTO DEL TITOLO PER LA RACCOLTA FUNGHI SULL'INTERO TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE		COSTO DEL TITOLO PER LA RACCOLTA FUNGHI SUL SOLO TERRITORIO DELLA UNIONE MONTANA VALLE VARAITA E' RISERVATO AI SOLI RESIDENTI NELLA STESSA <small>Pontechianale – Bellino – Casteldelfino - Sampeyre – Frassino – Melle - Brossasco – Isasca – Venasca – Rossana - Piasco – Costigliole S. – Verzuolo – Busca</small>	
	GIORNALIERO	€ 5,00	GIORNALIERO	€ 5,00
	SETTIMANALE	€ 10,00	SETTIMANALE	€ 10,00
	ANNUALE	€ 30,00	ANNUALE	€ 20,00
	BIENNALE	€ 60,00	BIENNALE	€ 40,00
	TRIENNALE	€ 90,00	TRIENNALE	€ 60,00

- Ai fini della validità del titolo di raccolta per più anni solari è ammesso il pagamento in un'unica soluzione di una somma pari a due o tre annualità.
- La ricevuta del versamento, accompagnata da idoneo documento d'identità, deve essere esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.
- La raccolta dei funghi è consentita tutti i giorni dal levare del sole al tramonto ed è vietata nei castagneti da frutto coltivati.
- L'autorizzazione alla raccolta è strettamente personale.
- I minori di 14 anni non necessitano del titolo ma devono essere accompagnati da una persona munita del titolo di raccolta funghi (massimo due minori per una persona dotata del titolo).
- Si segnala inoltre che, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 bis introdotto con le modifiche legislative operate con la L.R. 3/2009, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (*Armillariella mellea*), dei prataioli (*Agaricus campestris*, *Agaricus macrosporus*), delle specie del genere *Morchella*, delle gambe secche (*Marasmius oreades*), dell'orecchione (*Pleurotus ostreatus*), del coprino chiomato (*Coprinus comatus*) e della mazza di tamburo (*Macrolepiota procera*) è consentita su tutto il territorio regionale senza necessità di autorizzazione, fermi restando i disposti di cui all'articolo 2 della L.R. 24/2007.

IL PRESIDENTE
(Silvano DOVETTA)